

Le operazioni, assieme a quelle di assegnazione provvisoria, vanno chiuse entro agosto

Utilizzazioni, 70 mila in pista In gioco il trasferimento anche se per un solo anno

DI CARLO FORTE

Uffici scolastici alle prese con le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Le operazioni si concluderanno entro il mese di agosto e riguarderanno i circa 70 mila docenti che non sono riusciti ad ottenere il trasferimento in una sede scolastica vicina al luogo dove vivono insieme ai loro familiari e che hanno presentato domanda per concorrere alle operazioni di mobilità annuale. A differenza dei trasferimenti (e dei passaggi) le utilizzazioni e le assegnazioni comportano la modifica della sede di lavoro solo per un anno. Le operazioni di mobilità annuale, infatti, non determinano l'acquisizione di una nuova titolarità, ma l'attribuzione di una sede tra quelle disponibili nell'organico di fatto. Vale a dire nell'organico che gli uffici stanno predisponendo in questi giorni tenendo conto dei posti meramente disponibili. Si tratta, dunque, di cattedre e posti che sono regolarmente coperti da docenti titolari oppure di situazioni derivanti dall'accorpamento di spezzoni non utilizzati per comporre le cosiddette cattedre

orarie nell'organico di diritto. Quest'anno le utilizzazioni e, soprattutto, le assegnazioni provvisorie, dovrebbero essere un po' più agevoli da ottenere perché sono state eliminate alcune restrizioni previste dalla normativa dello scorso anno e sono state introdotte anche alcune agevolazioni.

Assegnazioni provvisorie

Genitori, la convivenza non serve più. L'articolo 7, comma 1, del contratto sulla mobilità annuale di quest'anno prevede che la domanda di ricongiungimento possa essere presentata, oltre che per il coniuge o parte dell'unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Al medesimo comma viene ammessa l'istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l'ulteriore requisito della convivenza. Quest'ultima modifica riguarda anche il personale Ata, come previsto dall'articolo 17 del medesimo accordo.

Preferenze. Il comma 10 dello stesso articolo prevede, inoltre, che per avere diritto all'assegnazione provvisoria

non basta vantare l'esistenza di un familiare a cui ricongiungersi. È necessario, infatti, che il richiedente abbia indicato nella domanda, come prima preferenza, una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento. In assenza di tale adempimento la domanda non sarà presa in considerazione.

Sostegno. I docenti che aspirano all'assegnazione sul sostegno in altra provincia quest'anno avranno più chance. Il comma 16, dell'articolo 7, infatti, prevede che l'assegnazione provvisoria interprovinciale potrà essere richiesta su posti di sostegno anche da docenti sforniti di titolo di specializzazione. A patto che stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno oppure abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno. Fermo restando il regime delle precedenza previsto dall'articolo 8 per chi assiste un disabile grave (paragrafo IV lettera g) oppure per i genitori di bambini, rispettivamente, fino a 6 anni (lettera l) e fino a 12 anni di età (lettera m). In ogni caso, l'assegnazione sul sostegno dei richiedenti senza

titolo avverrà solo dopo avere accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle graduatorie a esaurimento, comprese le fasce aggiuntive. In pratica, dunque, le assegnazioni dei senza titolo avverrà solo sui posti che rimarranno ancora disponibili dopo avere assicurato l'incarico ai supplenti abilitati, in possesso del titolo di sostegno, attualmente inclusi nelle graduatorie a esaurimento.

Utilizzazioni

Destinatari. Il diritto all'utilizzazione, che è riservato prevalentemente ai soprannumerari trasferiti d'ufficio, sarà attribuito anche ai docenti che sono rimasti senza sede, a qualunque titolo, dopo i trasferimenti. E dai destinatari elencati nell'articolo 2 del contratto dalla lettera a) alla lettera n).

Licei musicali. Anche i docenti di musica che aspirano all'utilizzazione nei licei musicali, quest'anno, avranno più probabilità di ottenerla. Dopo avere effettuato le utilizzazioni ordinarie, infatti, gli uffici disporranno gli accantonamenti delle ore per

i supplenti che hanno insegnato nell'anno scolastico 2017/18 e per gli aspiranti supplenti abilitati nelle graduatorie di istituto dei licei musicali. E le cattedre e gli spezzoni rimasti liberi potranno essere destinati per ulteriori utilizzazioni, anche parziali, in favore dei docenti che avranno presentato domanda di utilizzazione nei licei musicali, sempre per le materie di indirizzo, e non saranno riusciti ad ottenerla in prima battuta. Per agevolare lo svolgimento delle relative procedure, in calce all'articolo 6-bis è stata anche aggiornata la tabella che reca la sequenza delle operazioni.

Tabella alla quale è stata aggiunta, come ultima operazione, l'utilizzazione degli aspiranti la cui domanda non sia stata soddisfatta nella prima fase. Ma solo in assenza di aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di istituto.

— © Riproduzione riservata —

Supplemento a cura
 di ALESSANDRA RICCIARDI
 aricciardi@class.it

